

Armando Girotti

A proposito delle attività di formazione¹

Non era ancora stata emanata la legge 341/90, che prescrive la formazione universitaria per tutti gli insegnanti, che già da anni si dibatteva il tema dell'aggiornamento dei docenti.

Nell'88, ad esempio, esattamente un mese dopo la Conferenza paneuropea, nella quale si era caldeggiata la partecipazione degli stessi insegnanti alla pianificazione del proprio aggiornamento, la SFI, intendendo raccogliere proposte, iniziative, suggerimenti in vista anche di una collaborazione tra scuola superiore ed Università, invitò iscritti e simpatizzanti a partecipare a riunioni ed incontri che permettessero di verificare l'esigenza di aggiornamento, la sua consistenza, la fattibilità organizzativa, la metodologia più opportuna (un convegno, una serie di relazioni, conferenze, seminari, diluiti nell'arco di un anno intero o concentrati in un breve tempo, i temi, ecc...). La SFI aveva accettato, dunque, l'invito del Consiglio d'Europa circa l'opportunità che gli insegnanti conoscessero le proprie lacune e le colmassero.

E i docenti erano consapevoli delle proprie carenze se si dà credito al *Rapporto della SFI*, pubblicato l'anno prima, che rilevava come il 54% dei docenti intervistati fossero convinti di avere una buona formazione culturale iniziale, ma una scarsa (55%) preparazione didattica. E questa consapevolezza veniva confermata chiaramente anche dai successivi interventi unanimemente concordi nel mettere in primo piano, nell'aggiornamento e nella formazione continua dei docenti di Filosofia nella scuola secondaria superiore, l'esigenza della formazione metodologico-didattica; gli insegnanti erano consapevoli di non aver ancora superato i problemi didattico-docimologici.

In effetti stava emergendo a livello di consapevolezza quel paradosso messo così bene in evidenza anche da Visalberghi e cioè che i maestri sono più preparati dei docenti delle superiori in quanto, da un punto di vista socratico riconoscendosi più ignoranti, continuano ad aggiornarsi, mentre i docenti delle superiori spesso "hanno sì una preparazione complessiva abbastanza lunga, tra le più lunghe del mondo se si considera che iniziano l'Università a 19 anni, e non a 18 come in gran parte degli altri paesi, ma quasi nessuna preparazione professionale specifica" che li qualifichi dal punto di vista didattico; ed il motivo è forse da scovare nel fatto che l'Università è molto sensibile alla preparazione del personale su obiettivi scientifici, e quindi di ricerca, ma lo è meno su obiettivi didattici. Alla fine degli anni '80, comunque, sembrava maturo il tempo per far emergere il problema e trovarne soluzioni (adatte ad una riqualificazione didattica specifica del personale della scuola). È di quegli anni, infatti, la proposta di Giovanni Santinello (che può ben essere messa in relazione con la successiva legge 341/90) che postulava la nascita di corsi di perfezionamento e di aggiornamento di *Metodologia dell'insegnamento filosofico* che coniugassero il problema metodologico-didattico —imprescindibile per un corso, rivolto a docenti, che si voglia chiamare 'di aggiornamento'— con quello contenutistico; richiamava l'attenzione, dunque, sia sull'approfondimento culturale sia su quello metodologico didattico, non solo teorico, ma soprattutto pratico, da attuarsi in collaborazione con il Provveditorato.

Il problema, oggi, non può rimanere relegato ancora nell'ambito propositivo ma deve spostarsi a quello attuativo: come costruire tali corsi, da chi farli gestire, quali forze coinvolgere. La

¹ in «Nuova Secondaria», La Scuola, Brescia 1994, a. XII n. 1, pp. 21-24.

risposta sembra essere racchiusa nella legge 341 del 19/XI/1990 che prevede che sia l'Università a preparare gli insegnanti. Ma ci si può chiedere "fino a quale punto le risorse culturali oggi disponibili nell'Università siano immediatamente utilizzabili"; "la prescrizione di utilizzare le forze oggi esistenti non è, però, realistica", come dice Angelo Peroni.

Resta oscura la finalità di una manovra legislativa che, mirando ad utilizzare le forze già presenti all'interno dell'Università, non tenga conto né degli impegni di tale personale ("caricandolo" di un onere ulteriore), né delle sue specificità (pensando di affidargli anche insegnamenti diversi da quelli suoi propri); forse l'ottica del risparmio, ma non certo il desiderio di formare un personale insegnante in grado di innalzare il livello culturale e professionale della scuola italiana: se ciò fosse, sarebbe stato formulato un piano programmatico non rabberciato, ma tale da suggerire modi, tempi e personale specifico. Quando il legislatore ha emanato la normativa (la succitata 341) che regola il tirocinio, obbligatorio (art. 4 comma 3) sia nella preparazione professionale dei laureandi (art. 3 comma 2 e 3) sia in quella degli specializzandi (art. 4 comma 1, 2, 3), non so fino a che punto già gli fosse chiara la riserva dove rivolgersi per reperire il personale docente con cui far fronte ad un'attività nuova e senza dubbio qualificante nella preparazione dei futuri educatori. Ed altrettanto dicasi riguardo alle altre attività finalizzate alla preparazione dei docenti della scuola italiana: corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale (art. 6 comma 2c); corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni (art. 6 comma 2a); corsi intermedi di diploma e di attività di orientamento e di assistenza agli studenti ad integrazione del tutorato (art. 13 comma 2).

Condividendo le pessimistiche considerazioni di Peroni e di Visalberghi, anche a me sembra poco percorribile la via dell'utilizzo delle forze oggi esistenti nell'Università per un duplice motivo: il carico di lavoro che verrebbe a sovrapporsi a quello già oggi esistente e la scarsa considerazione nella quale il legislatore terrebbe il ruolo universitario.

Infatti assegnare questo ulteriore carico di lavoro a chi già opera nella docenza universitaria significa volergli organizzare, "ridistribuendoglielo", il tempo; non certo quello della docenza; ma quello della ricerca. Allora si tratterebbe di cancellazione di quel tempo normalmente dedicato ad un lavoro che qualifica la docenza universitaria differenziandola da ogni altro livello di docenza. Per non parlare della scarsa considerazione che il legislatore manifesterebbe nei confronti del docente universitario pretendendo che egli possa essere "*sic et simpliciter*" "riciclato" in altra disciplina o in altra attività non di stretta sua competenza, forse considerandolo un "tuttologo", e con ciò stesso declassandolo a "nulla-sapiente". Ma vi è di più: se il legislatore pensasse di assegnare al suddetto personale sia la preparazione nella didattica specifica delle singole materie che si insegnano nella scuola italiana sia il tirocinio, come se didattica e tirocinio fossero solo discipline teoriche che si fondano su principi aspecifici dove basta ascoltare per saper fare, allora avrebbe compiuto una scelta seriamente criticabile nel momento stesso della sua nascita. Sono d'accordo che quando si progetta una qualsiasi disciplina, quand'anche pratica, occorra sempre fondarla teoreticamente, ma mi rifiuto di pensare che la teoria sostituisca la prassi; si vuole ancora una volta fondare sull'ascolto un'attività eminentemente pratica?

La decisione di assegnare ai docenti già in servizio all'Università tale onere suppletivo mi sembra poco percorribile, dunque, per il carico di lavoro che ciò comporterebbe, per la scarsa considerazione della specificità del ruolo universitario, per la trasposizione teoria-prassi che ancora una volta invaliderebbe la prassi a favore della teoria o della teoresi.

La soluzione a questo problema c'è e, come dice Visalberghi —che si meraviglia pure di come non si sia ancora fatto nulla in tema di aggiornamento nonostante "già da tempo la Commissione di raccordo fra Mpi e Ministero dell'Università abbia istruito le proposte per i decreti attuativi"— *a costo zero* visto l'esubero di docenti, peraltro sottolineato dalle circolari ministeriali del presente anno scolastico, e quello complessivo di 70.000 posti in organico previsto per il prossimo triennio;

tale proposta non è campata in aria se si dà credito alla Conferenza dei Rettori che in recenti sessioni hanno ribadito che "il raccordo scuola-università, e particolarmente della funzione di addetto al tirocinio, stabile o a rotazione, è stato indicato come condizione fondamentale e indispensabile per l'attuazione della formazione universitaria degli insegnanti"; ed è già contemplata, sottolineo, addirittura nella legislazione attuale, purtroppo del tutto ignorata dal legislatore: basta rifarsi alla normativa succitata (341) collegandola a quella che tratta del *riordinamento della docenza universitaria* (DPR 11 luglio 1980 n. 382), e precisamente agli articoli che riguardano il Dottorato di ricerca. Infatti il tirocinio, l'aggiornamento, la formazione e tutte le attività a questa connesse potrebbero essere assegnati a chi, conseguito il Dottorato di ricerca, abbia nel contempo una buona anzianità di servizio come docente di ruolo nella scuola di primo o secondo grado. Se il titolo di Dottore di ricerca è garanzia culturale, l'anzianità di servizio potrebbe essere garanzia di professionalità e di preparazione didattica non trascurabili; se poi, a sostegno di queste garanzie, ci fosse addirittura una produzione scientifica, allora tali garanzie non avrebbero davvero bisogno di ulteriori prove. Si pensi che per conseguire il titolo di *Dottore di ricerca* lo Stato ha preteso che lo studioso passasse attraverso le forche caudine di una *prova di ammissione scritta*, di un *colloquio* dinanzi ad una commissione di tre docenti universitari (due designati dal Consiglio di facoltà ed uno dal Consiglio Universitario Nazionale), di una *attività di ricerca e di studio* almeno triennale sotto la guida di un docente di prima fascia che avviava "all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica" (DPR n. 382), che producesse lavori "*di rilevante valore scientifico*, documentati da una dissertazione finale scritta" (DPR n. 382), che li discutesse prima davanti ad una *Commissione universitaria locale*, poi davanti ad una *Commissione nazionale* per ottenerne un giudizio definitivo di validità, ("promozione" o "bocciatura" dunque di tutto il lavoro svolto); solo alla fine sarebbe giunto il *decreto del Ministro della Pubblica Istruzione* che gli avrebbe conferito il titolo di Dottore di ricerca. E dopo tale *curriculum*, nel momento in cui si parla di attività di formazione, non è forse il caso che lo Stato tenga in debito conto tale personale che, con un costo economico notevole, ha voluto preparare e di cui ha sancito la preparazione con un titolo equiparabile oggi a quella che era un tempo la *Libera Docenza*, passaggio obbligato per la carriera universitaria?

Tale personale docente mi sembra molto adatto ad assumersi responsabilità nelle attività che, estrapolate dalla normativa vigente (341), potrebbero concretizzarsi nella preparazione professionale dei *laureandi* e degli *specializzandi* attraverso le attività di tirocinio didattico (art. 3 commi 2 e 3; art. 4 commi 1, 2 e 3); nella preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni (art. 6 comma 2a); nelle esercitazioni pratiche in corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale (art. 6 comma 2c); nella partecipazione alle commissioni negli esami di abilitazione all'insegnamento e a quelli per l'immissione in ruolo (e proprio in questo settore manifesterebbero la massima competenza); in impegni vari nei corsi intermedi di diploma e soprattutto ad integrazione del tutorato (art. 13 comma 2); nelle attività di *aggiornamento permanente* per supplenti e per docenti di ruolo e non di ruolo, in collaborazione con i Provveditorati (a tal proposito si veda l'esperienza che a Padova, Provveditorato agli Studi ed Istituto di Storia della Filosofia della Facoltà di Magistero attuano fin dal 1988).

Ebbene, questi compiti di cui non possono essere caricati i docenti universitari, a meno che non siano essi stessi a richiederlo, potrebbero essere assunti dal personale summenzionato, a patto, però, che il legislatore lo reperisca nel più breve tempo possibile perché se la professionalità e la riqualificazione conseguite dai Dottori di ricerca vanno sfruttate, è giusto che, visto l'esubero di personale insegnante e considerate le scelte del Ministero della P.I. sulla mobilità degli insegnanti, non si rischi di togliere dall'insegnamento per collocarlo presso varie amministrazioni —a svolgere mansioni per le quali non c'è di certo bisogno della sua professionalità— del

personale di cui sarebbe più utile sfruttare la professionalità specifica e non si perda così il momento che sembra molto propizio per coglier i famosi "due piccioni con una fava".

Il reperimento di tale personale potrebbero essere attuato attraverso tre tappe: basterebbe che **in via provvisoria** il Ministro dell'Università di concerto con il Ministro della P.I. prevedesse, in ogni Istituto universitario e in ogni Dipartimento, l'attivazione di corsi *finalizzati alla preparazione didattica in tutte quelle discipline che sono attualmente insegnate nella scuola italiana* [in quest'ottica il tirocinio dovrebbe diventare parte integrante sia del corso sia dell'esame finale per l'acquisizione del Diploma di laurea (art 3) e del Diploma di specializzazione (art 4). Si ricorda che per quanto concerne il Diploma di Laurea è assegnato al Ministro dell'Università, al C.U.N., di concerto con il Ministro della P.I., sentito il C.N.P.I., di definirne la tabella comprese le attività di tirocinio didattico (art. 3 comma 3); è assegnato altresì al Ministro dell'Università, di concerto con il Ministro della P.I., di stabilire i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione e le modalità di svolgimento dell'esame finale]. **In via transitoria** presso le Università dove già sono accesi corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione ed ogni altra forma di preparazione didattica dei docenti della scuola, *venissero comandati* (al di fuori del numero contingentato dalla normativa vigente) *per un quinquennio* i Dottori di ricerca in numero sufficiente da permettere ai singoli Istituti Universitari o ai singoli Dipartimenti di far fronte alle attività da loro già programmate [alla fine del quinquennio tale personale potrebbe essere inserito nei ruoli universitari, a patto che ottenga il parere favorevole dell'Istituto o del Dipartimento universitario di appartenenza.]. **In via definitiva** venissero istituite cattedre di "*Metodologia dell'insegnamento della.....*" (inserire il nome delle discipline oggetto di insegnamento nella scuola italiana), da porre a concorso fra il personale che, avendo una buona anzianità di servizio di ruolo, il titolo di Dottore di ricerca specifico nella disciplina per la quale viene accesa la cattedra, abbia pure una produzione scientifica che ne garantisca la preparazione.

In attesa che ciò avvenga, faccio voti perché l'attività del futuro Governo sia illuminata dalla considerazione che *centrale nella formazione della società è anche la preparazione culturale-professionale dei docenti della scuola italiana.*

Articoli o autori citati:

L. VIGONE— C. LANZETTI (a cura di), *L'insegnamento della filosofia, Rapporto della Società filosofica italiana*, Laterza 1987, pp. 227

M. CORDA COSTA, *La formazione degli insegnanti*, La nuova Italia, Roma 1988, pp. 22-23.

Documento riassuntivo della Conferenza paneuropea che si tenne nel Liechtenstein elaborato il 30/8/1989 dalla SEZIONE DELLA RICERCA E DELLA DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA della Direzione dell'istruzione, della cultura e dello sport del Consiglio d'Europa. La traduzione italiana di Lucia Cola apparve in «la ricerca», 15 ottobre 1990, Loescher Torino, pp. 1-12.

A. VISALBERGHI, *Continuità e discontinuità nel sistema scolastico italiano*, in «la ricerca», 15 febbraio 1990, Loescher Torino, p. 3.

A. PERONI, *Sarà l'Università a preparare gli insegnanti*, in «Rassegna di cultura e vita scolastica», Maggio-Giugno '93, pp.1-2.

A. VISALBERGHI, *Insegnanti esuberanti*, in *La Repubblica* del 2 ottobre 1993.